

Apprendo dall'informazione che il DAP, forse a seguito di recenti episodi di possibili abusi da parte di operatori della Polizia Penitenziaria, attualmente oggetto di indagine da parte della A.G., avrebbe emanato nuove modalità di ordine burocratico-amministrativo da adottarsi, da parte delle direzioni, prima della effettuazione delle operazioni di perquisizioni straordinarie.

Nel fare rinvio al testo originale della citata disposizione Dipartimentale, per una più esaustiva e corretta comprensione, anche sulla base di una mia trentennale modesta esperienza maturata, alternativamente, al Dal e sul "Territorio" della maggior parte delle regioni (isole comprese, diceva una pubblicità), ho avvertito il bisogno di esternare una mia personale riflessione, in merito ad un provvedimento che non trovo congruo, né in linea con lo spirito generale della vigente normativa penitenziaria in tema di perquisizioni su reclusi e locali.

Negli istituti penitenziari vi sono dei momenti di contatto dei detenuti con persone esterne, con conseguenti frequenti situazioni che possono far sorgere il ragionevole sospetto di introduzione in istituto, mediante accorgimenti vari, di occultamento di oggetti e sostanze vietate. A ciò soccorre opportunamente l'art. 34 O.P. che autorizza il ricorso ad un efficace strumento di controllo, ovvero alla perquisizione personale dei detenuti e degli internati. Peraltro, le particolari esigenze dell'istituto penitenziario hanno indotto il legislatore ad attribuire il potere di perquisizione direttamente all'Amministrazione penitenziaria, che vi farà ricorso ogni qualvolta lo richiedano motivi di sicurezza e con modalità rispettose della persona dei ristretti (art. 41 O.P.).

Anche da una veloce ricerca effettuata, la materia delle perquisizioni personali, diversamente da quelle operate da organi di Polizia che tassativamente prevedono la SUCCESSIVA convalida da parte della Autorità Giudiziaria, quelle previste dall'Ordinamento Penitenziario rispondono solo al criterio della sussistenza anche di " GENERICI" motivi di sicurezza, senza che sia previsto un successivo intervento di convalida da parte della A.G., del Magistrato di Sorveglianza o del DAP.

Al riguardo, interessata sulla questione di legittimità costituzionale, la Suprema Corte si è espressa con esito negativo, motivando che le perquisizioni disposte nei confronti di reclusi, nei casi previsti, "sono comprese nelle misure di trattamento, rientranti nella competenza della Amministrazione Penitenziaria" poiché "attinenti alle modalità concrete di attuazione del regime penitenziario" (Corte Costituzionale- sentenza n. 526 , del 22/11/2000).

Schematicamente, ricordiamo qui, i vari tipi di perquisizione.

- 1) Perquisizioni ordinarie: quelle previste per situazioni specifiche , anche in assenza di ordine del direttore, come ad esempio ingresso di detenuti/internati in istituto, quelli provenienti dalla libertà' o per trasferimento da altri penitenziari ecc ecc
- 2) Perquisizioni straordinarie: fuori dai casi ordinari, è possibile che sorgano "situazioni di pericolo" non tipizzabili preventivamente, a causa della complessità del sistema penitenziario, idonee a porre a repentaglio l'ordine e la sicurezza dell'istituto, motivo per cui si ravvisa necessario fronteggiarle anche attraverso il ricorso al potere di perquisizione personale. Siffatta ipotesi è regolata puntualmente dall' articolo 74, comma V, del Regolamento di Esecuzione.
- 3) Le perquisizioni in caso di urgenza: fuori dai casi ordinari ed anche in assenza di ordine del direttore, il potere di procedere a perquisizione personale è attribuito alla Polizia penitenziaria solamente nei casi di urgenza, potendo un eventuale ritardo, risultare pregiudizievole alle esigenze che la perquisizione mira a tutelare (art. 74, comma VII, Reg. Esec.)
- 4) La perquisizione generale: può accadere che, per motivi di sicurezza, si ravvisi la necessità di procedere alla perquisizione generale di un numero elevato di detenuti o di internati (ad es. di tutti i ristretti in istituto o solo quelli di alcune Sezioni). In tale caso, il direttore, ricorrendo all'impiego di tutto il personale di Polizia penitenziaria, ordina la effettuazione della citata operazione in tempi strettamente ragionevoli tali, comunque, da non far venire meno "la caratteristica di atto di controllo A SORPRESA, che è tipica della PERQUISIZIONE!"
- 5) Infine, intimamente collegata alla perquisizione generale è di norma, anche la "Perquisizione Locale". Ciò in quanto non di rado accade che oggetti o sostanze vietate riescono ad essere introdotte all'interno dei reparti detentivi, riuscendo così a creare una potenziale situazione di grave pericolo per la sicurezza del carcere e

quella del personale di Polizia Penitenziario operante, pericolo che è necessario fronteggiare attraverso l'ulteriore mezzo di controllo che è dato dalla Perquisizione ai locali.

Anche in tale ipotesi, la piena conformità a Legge è da sempre ritenuta pacifica dalla Giurisprudenza, in quanto anche il D.P.R. n. 82 del 1999 attribuisce al personale della Polizia Penitenziaria il potere di procedere anche in questo caso, SENZA PREVENTIVE COMUNICAZIONI, alla perquisizione nelle camere dei detenuti e negli altri locali delle sezioni o luoghi frequentati dai ristretti, sempre per motivi di ordine e sicurezza.

Ad ogni modo, pur se già di lapalissiana evidenza, IN TUTTI I CASI DI PERQUISIZIONE STRAORDINARIA LA CARATTERISTICA VOLUTA DALLA LEGGE È QUELLA DI GARANTIRNE LA NATURA DI ATTO A SORPRESA.

A RAFFORZAMENTO della caratteristica di cui sopra sarebbe sufficiente rileggere la Sentenza della Corte di Cassazione – Sezione VI del 2 febbraio 1998, n.203929, in cui, tra l'altro, stabilisce che le perquisizioni “possono essere disposte ad ogni ora del giorno e della notte”.

Da ultimo, per ciò che concerne le modalità esecutive della PERQUISIZIONE, concorrono diversi atti normativi (art.34 O.P.) per garantire il rispetto della persona, nonché interventi della Corte Costituzionale che deroga all'Amministrazione penitenziaria anche il dovere di controllare “ le circostanze ambientali e modalità con cui le perquisizioni si svolgono”. Il tutto è altresì completato dalla Tutela Giurisdizionale offerta dalla funzione del Magistrato di Sorveglianza, di cui sarebbe profondamente ingiusto obliarne la esistenza ed, ancor peggio, sottovalutarne la fondamentale e vitale importanza.

Con ciò premesso, in verità, mi riesce difficile comprendere, dal punto di vista strettamente giuridico, la ratio, le motivazioni a fondamento di una disposizione che, -sulla base di quanto di mia conoscenza - introdurrebbe la PREVENTIVA COMUNICAZIONE, ai vari Uffici superiori ed al Garante, in ordine alle perquisizioni che si intendono effettuare, con relativa dettagliata descrizione delle modalità.

Ora, a parte una eventuale introduzione della tecnologia del tipo “ body-cam”, su cui non sono in grado di esprimermi sconoscendone le reali finalità, la disposizione Dipartimentale di cui si argomenta, a mio sommo parere, sembra scontrarsi con lo spirito della normativa vigente e con i principi Costituzionali sopra richiamati che hanno formato giurisprudenza assodata.

Non solo -sempre secondo il mio parere- la citata disposizione Dipartimentale si appaleserebbe inappropriata, inadeguata, insolita, in quanto va contro lo spirito e le finalità che la Legge ha attribuito alla PERQUISIZIONE, definendola, in ripetute occasioni, come “ATTO DI CONTROLLO A SORPRESA” e, quindi, con la caratteristica fondamentale della imprevedibilità.

Per tutti questi motivi, ragionatamente, non vedo come un simile importante strumento, a baluardo delle prioritarie ed insopprimibili esigenze di ordine e di sicurezza, possa assimilarsi ad un normalissimo provvedimento di ordine burocratico-amministrativo.

Cagliari 28 ottobre 2021

Dr. Gaspare Sparacia

già Direttore Generale del Personale DAP